

---l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

CONTRO

del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1
 notificato e depositato il 7 agosto 2015 ed elettronicamente domiciliati presso lo studio
 avv.claudiacaradonna@pec.it), giusta atti di procura in calce al ricorso straordinario
 Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857, pec:
 (c.f. FLTSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.felli@pec.it) e Claudia
 LINFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francesco.leone@pec.it), Simona Felli
 n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f.
 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G273O; fax

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
PARI	FABIO	26/10/91	TORINO	PRAFBA91R26 L219H
MARTINO	ANDREA	24/09/89	TORINO	MRTNDR89P24 L219K
MANDRIE	CRISTINA	08/03/1980	CUNEO	MND CST80C48 D2051
MANCUSO	GIUSEPPE	09/02/79	PALAZZO ADRIANO	MNCGPP79B09 G263B
LANZ	MAX	30/10/75	TORINO	LNZMKA75R3 0L219T
GUERRA	FLIPPO	30/07/80	MASSA	GRRFPP80L30 F023B
GOGLIA	GIOVANNI	13/08/1981	CASERTA	GGLGNN81M1 3B963P
GIOIA	LUANA	25/12/1991	MESAGNE	GIOLNU91T65 F152Z
GIANOGGIO	MARTINA	22/06/88	ASTI	GNGMTN88H6 2A479S
FULCO	MARIANGELA	28/07/87	CEFALU'	FLCMNG87L68 C421F
D'AMICO	MARTINA	23/01/80	MASSA	DMCMTN80A6 3F023H

per i sig.ri

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO - SEDE ROMA



Doc
 24/12/2015

Regione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego alla richiesta opposta;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE

AMMINISTRAZIONI INTIMATE

- all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con atto notificato e depositato il 7 agosto 2015, gli scriventi proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato agli scriventi il 3 novembre 2015 il signor Primiceri Cristian ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che «*Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale*

rappresentati e difesi, giusta procure apposte in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Stallone (c.f. STLFNC66C02G2730; fax n. 0916251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FILSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, fax n. 0916251857; pec: avv.claudiacaradonna@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Stoppani 1

Contro

l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*;

- la società Praxi spa, **Organizzazione e consulenza**, nella persona dell'attuale legale rappresentante;

E Nei Confronti

Primiceri Cristian, risultato idoneo nella graduatoria relativa alla Regione Lombardia, posizione n. 617, con punteggio pari a 25,2900;
Gentile Davide Donato risultato idoneo nella graduatoria relativa alla Regione Piemonte, posizione n. 142, con punteggio pari a 25,4775;

Per L'Annullamento, previa Sospensione

- degli elenchi in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico, pubblicato il 28 luglio 2015 sul sito web <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Newsletter/Agenzia/Amministrazione+Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/Selezione+assunzione+892+la+terza+area+funzionale/Bsiti+prova+oggettiva+tecnico+professionale/>, in quanto pregiudica l'utile collocamento dei ricorrenti;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, all'art. 6, co.3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio di 24/30;

- del bando prot. 26329/2015 (Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) nella parte in cui, prevedendo che "rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%. L'eventuale frazione decimale è arrotondata all'intero per eccesso. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi al periodo di tirocinio";

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;

Regione;

limita la candidatura di ogni partecipante ad i posti messi a concorso per una sola

E per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti ad accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO I PROVA	PUNTEGGIO II PROVA	SOMMATORIA
D'AMICO	MARTINA	26,6001	25,1625	51,7626
FULCO	MARIANGELA	27,9003	25,1737	53,074
GIANGLIO	MARTINA	26,3004	24,6225	50,9229
GIOIA	LUANA	27,1002	\24,2063	51,3065
GOLLIA	GIOVANNI	26,4006	24,5212	50,9218
GUERRA	FLIPPO	26,7003	24,4575	51,1578
LANZ	MAX	26,3007	24,3038	50,6045
MANCUSO	GIUSEPPE	27,2001	24,5738	51,7739
MANDRILE	CRISTINA	26,8005	24,2888	51,0893
MARTINO	ANDREA	27,0006	25,0088	52,0094
PARI	FABIO	27,7002	24,7388	52,439

al tirocinio risulta differente da elenco di idonei formulato per Regione. Ed, infatti, mentre i candidati che hanno concorso per i posti resisti liberi nella Regione Lombardia sono stati ammessi al tirocinio ottenendo un punteggio minimo pari ad 25, 2900, nella graduatoria di riferimento degli idonei ricorrenti, relativa al Piemonte, la soglia per l'ammissione alla seconda prova è superiore, ovvero pari a 25,47.

Gli idonei ricorrenti, avendo presentato domanda per i posti messi a bando per la Regione Piemonte non sono risultati idonei, pur avendo ottenuto i seguenti punteggi:

Nonostante, infatti, gli stessi si siano posizionati nella lista degli idonei ed abbiano ottenuto un punteggio di molto superiore a quello che ha permesso l'ingresso di altri candidati che concorrevano per i posti disponibili per la Regione Lombardia, non sono stati ammessi al tirocinio.

Tale esito è censurabile in quanto illegittimo per i seguenti motivi di

Diritto

1. Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 – Violazione e/o Falsa Applicazione degli artt. 35 e 70 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccesso di potere per Arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamto ed illogicità

La procedura di selezione del concorso in esame, come previsto dall'art. 4 del bando, si articola nelle seguenti fasi:

a) prova oggettiva attitudinale;

b) prova oggettiva tecnico-professionale;

c) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Come anticipato in fatto, gli idonei ricorrenti hanno sostenuto le prime due prove selettive (di cui alle lettere a) e b) sopra riportate) del presente concorso ottenendo, rispettivamente, i punteggi di cui alla tabella di seguito riportata:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO I PROVA	PUNTEGGIO II PROVA	SOMMATORIA
D'AMICO	MARTINA	26,6001	25,1625	51,7626
FULCO	MARIANGELA	27,9003	25,1737	53,074
GIANGLIO	MARTINA	26,3004	24,6225	50,9229
GIOIA	LUANA	27,1002	\24,2063	51,3065

considerazione.
Diversamente da quanto previsto dal bando in esame, il d.p.r. n. 487/1994, all'art. 7, al comma 3, prevede espressamente che: "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio".

Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione al tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo in ragione del punteggio ottenuta nella seconda prova e non anche in virtù della media dei voti ottenuti nella seconda e nella prima prova oltre che illegittima per contrasto col Testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la *ratio* della norma richiamata, finalizzata, in un'ottica meritocratica, a consentire l'assunzione del personale che abbia complessivamente raggiunto il maggior punteggio.

La medesima censura, peraltro, è stata recentemente sottoposta al TAR del Lazio che, in una situazione analoga, ha accolto il ricorso, sotto il profilo dell'illegittimità della regola posta a presidio della redazione della graduatoria di merito, affermando che essa dovesse "essere redatta in applicazione delle richiamate disposizioni del D.P.R. n. 487 del 1994" (TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 maggio 2011, n. 4894). Ciò in quanto, secondo il collegio decidente, l'Amministrazione resistente, che in quella circostanza, peraltro, era sempre un'Agenzia fiscale (quella delle Dogane), non poteva delinearne una procedura concorsuale scostandosi, quanto alle regole di formulazione della graduatoria, dal modello generale delineato dal D.P.R. n. 487/1994, di cui si assumeva la violazione.

Il dpr in esame per il collegio deve trovare applicazione in quanto "Recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sentenza V sezione, 11 maggio 2009, n. 2879) ha affermato la diretta applicazione del D.P.R. in questione ai concorsi statali, secondo quanto espressamente stabilito dal giudice delle leggi "... il regolamento ivi previsto ... non può non attere al solo impiego statale, stante l'esplicito divieto, espresso nell'art. 17, 2° comma, lett. b), l.n. 400 del 1988, di interventi regolamentari del governo in materia riservata alla competenza regionale ..." (cfr. Corte cost. 30 luglio 1993, n. 359) ... E nella nozione di concorsi statali, ai fini di che trattasi, sono certamente da ricomprendere i concorsi di enti e soggetti, quale l'amministrazione resistente, di dimensione nazionale, invero già articolazione di una amministrazione statale in senso proprio".

Applicando tale criterio l'Amministrazione, diversamente da come ha fatto, avrebbe dovuto disporre l'ammissione alla terza fase concorsuale di quei soggetti la cui media dei punteggi ottenuti nelle prime due prove è superiore a quella ottenuta dai candidati che hanno potuto accedere al tirocinio perché hanno ottenuto un maggior punteggio, in senso assoluto, solo nella seconda prova.

La scelta dell'Amministrazione di non tenere in considerazione, nella formulazione della graduatoria definitiva, né nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, i punteggi ottenuti durante le prime due fasi selettive, si pone in aperto contrasto con la *ratio* sottesa alla previsione sopra richiamata, nonché con i principi di cui all'art. 97 Costituzione ed all'art. 3 Costituzione in quanto, l'introduzione di

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente".

Nel caso che ci occupa, però, nel bando si limita l'ammissione al tirocinio teorico-pratico ai candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 24/30 e che rientrino in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Entrambe le soglie – quella numerica fissata in 24/30 e rientrare nel contingente del 30% dei posti messi a concorso per la Regione per cui si concorre – sono illegittime per i motivi di seguito enucleati.

Invero, la previsione del superamento della prova in esame solo a seguito del conseguimento di un punteggio pari a 24/30, piuttosto che di quello normativamente previsto pari a 21/30, oltre che illegittima per contrasto col testo unico recante la disciplina per l'accesso al pubblico impiego, è irragionevole, in quanto contrasta con la ratio della norma richiamata, finalizzata a riconoscere ai concorrenti la possibilità di raggiungere una soglia di idoneità accessibile e finalizzata a selezionare tutti coloro i quali siano appunto sufficientemente preparati a sostenere la prova tecnico-professionale (ecco perché il principio dei 6/10!).

In tal senso, appare opportuno segnalare due recentissime pronunce del Consiglio di Stato, il quale chiamato a pronunciarsi da questa difesa sulla illegittimità della fissazione della soglia in 24/30 per il precedente concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che "ad un primo esame proprio dell'odierna fase del giudizio, il ricorso risulta assistito da sufficiente *funus* con specifico riguardo al primo mezzo di censura, così come peraltro già osservato dalla Sezione con l'ordinanza n. 1394/2015, resa su fattispecie del tutto sovrapponibile in punto di diritto", ed altresì che "nella specie sussiste il pregiudizio grave ed irrimediabile allegato dai ricorrenti in quanto non ammessi alle successive fasi concorsuali" (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 luglio 2015, n. 2961).

Sempre in tal senso, si segnala un'ulteriore pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha chiarito che il punteggio di idoneità non può essere affidato all'arbitraria discrezionalità dell'amministrazione che bandisce il concorso, ma al contrario si deve "ritenere applicabile la disposizione vincolante contenuta nell'art. 7, comma 1 lett.a), che prevede, per le prove scritte, il punteggio minimo di 21/30 o equivalente" (Cons. di Stato, Sez. I, numero affare 12440/2012 dell'Adunanza di Sez. del 6.3.2013).

Nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni in base alle quali il dpr in esame, e, dunque, la previsione ivi inserita, non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in quanto esso deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi statali, e, quindi, le previsioni in esso contenute non potrebbero acquisire efficacia cogente nel caso in cui la normativa primaria garantisca all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa. Tesi che discenderebbe dall'applicazione dell'articolo 70, del d.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale "in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".

ove si discute della applicabilità o meno di una soglia di sbarramento superiore a quella che tutte le Amministrazioni pubbliche devono applicare.

In quel caso, ricordato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Supremo Consesso ha spiegato come i **regolamenti** dell'ente locale possano "conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni", ma non incidere minimamente sul "procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di **efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottaggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti". Cio' in quanto "la modalità di computo del punteggio complessivo o finale con la sommatoria o con la media dei punti è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli: la modalità della media contenuta nell'art. 7 del DPR n. 487/1994 è pertanto la scelta propria dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7380/2012).**

Inoltre, ancora più recentemente, anche il Consiglio di Stato ha ribadito che "... non ricorre la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale, attribuita agli enti locali, rappresentando il rinvio, di cui al comma 7 dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali degli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, il limite della potestà regolamentare. Conseguentemente gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti, comunque, a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale, o locale" (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1615).

(Queste affermazioni, riferite a un'amministrazione locale, non possono che essere ribadite con maggiore nettezza nel caso di specie, essendo il concorso indetto da una Agenzia Fiscale che, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001, rientra tra le Amministrazioni pubbliche, e che, a differenza degli Enti locali, non gode di alcuna maggiore sfera di autonomia in materia di organizzazione del personale che possa essere considerata come costituzionalmente riconosciuta.

Peraltro va evidenziato che il modello provvedimentale adottato dall'Agenzia delle Entrate (nella misura in cui regolamenta l'accesso rinviando alla fase applicativa: i singoli bandi) elude la previsione legislativa (che aveva affidato alla normazione regolamentare la disciplina dei concorsi): una regolazione delle modalità di accesso affidata alla *lex concorsuale* non è - diversamente dal regolamento di Amministrazione - "deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ... e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo".

Inoltre, è appena il caso di rilevare che, pur se si volesse reputare operante - per mera ipotesi - la facoltà derogatoria di cui all'art. 70, co. 13, cit., una disciplina della "materia" difforme dalle norme del d.P.R. n. 487/1994 (anche se coerente con i "principi" sul reclutamento) non potrebbe che essere contenuta in un atto normativo

Ed infatti, il bando al punto 6.3 prevede che "Sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%", determinando così un duplice sbarramento che eleva in maniera esponenziale la soglia di idoneità fino ad arrivare a punteggi ben superiori a 25,2900.

Così facendo, infatti, l'Agenzia ha precluso ingiustamente l'accesso al tirocinio agli odierni ricorrenti, nonostante questi fossero risultati idonei!

Per tale ragione, considerato che l'unico contingente numerico da assumere - così come precisato dal bando - è pari a 892 unità, l'interdizione alla partecipazione al tirocinio dei candidati che hanno riportato l'idoneità non può che costituire un ulteriore profilo di illegittimità.

Come anche confermato dalla giurisprudenza maggioritaria, infatti, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, si riporta una recentissima pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha ritenuto che debba essere revocato in dubbio la "... *ingiustificata limitazione dell'accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 Mancata tutela del principio di genuinità della prova - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che i principi codificati nel D.P.R. 487/94 sono inattuabili per tutti i concorsi e selezioni pubbliche.

Secondo quest'ultimo, infatti, "appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche" (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011).

Ciò in ragione del fatto che il principio della genuinità e dell'anonimato della prova (id est non alterabilità della prova) rappresenta «il diritto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni» (Cons. Stato, V, 5 dicembre 2006, n. 7116; Cons. Stato, V, 1 marzo 2000, n. 1071).

Anche la procedura selettiva pubblica in esame non può non essere ispirata ai criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Al riguardo, pare evidente che l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa possono essere garantiti in primo luogo, solo se non possono essere messi in dubbio la genuinità e la paternità di un elaborato d'esame. Ciò avviene garantendo che lo stesso dal momento in cui esce dalla sfera di possesso del soggetto che lo ha stesso non possa in alcun

del principio di genuinità dell'elaborato. Oltre a non prescrivere l'utilizzo della busta-protettore, il menzionato foglio illustrativo, aggravando la situazione, prevede modalità di consegna degli elaborati (scheda anagrafica e scheda risposte) non rispondenti agli standard sanciti dall'art. 14 del D.P.R. 487/94.

In particolare, ai ricorrenti veniva richiesto di:
a) "annotare sul modulo anagrafico gli estremi del documento d'identità esibito in sede di identificazione e apporre la propria firma nel campo previsto";
b) "applicare sull'apposito spazio del modulo anagrafico la targhetta contrassegnata dalla lettera A".

Veniva previsto inoltre che:

"il modulo anagrafico verrà ritirato dal personale incaricato".

Al termine della prova, il candidato rimarrà seduto in attesa che il personale addetto ritiri il modulo delle risposte e il questionario.
È possibile dimostrare dalla combinazione delle prescrizioni appena descritte che:
- la prova di cui oggi si contesta la legittimità ha disatteso le prescrizioni relative alla consegna e all'utilizzo delle buste contenenti l'anagrafica e l'elaborato previste dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 487/94, in quanto i moduli risposte senza essere prima imbustati, sono stati sottratti al potere personale del candidato, e materialmente raccolti dal personale incaricato, per poi essere riposti nelle urne da sigillare.

Un contesto, dunque, di grave ed estrema precarietà delle misure di trasparenza, sicurezza, serietà della prova, in assenza di mezzi di protezione delle prove.
Ebbene, al termine della prova, il candidato si trovava nella situazione di dovere consegnare il modulo delle risposte ad un commissario, il quale, avrebbe successivamente riposto l'elaborato nella corrispondente urna di conservazione.

Non avere imbustato la scheda delle risposte comporta la potenziale alterazione, ad opera di chiunque entri in contatto con la prova, del contenuto della stessa.

Ne costituisce preciso riscontro la possibilità che il candidato, dopo avere consegnato l'elaborato ad un commissario senza preliminarmente imbustarlo, nel lasso di tempo intercorrente tra la consegna della scheda risposte e la sua riposizione all'interno delle urne con i sigilli, lascia ad altri la possibilità di:

- annullare la prova per la violazione dell'anonimato, in quanto, chiunque entri in contatto con l'elaborato, può alterarlo inserendo qualunque segno di riconoscimento;
- alterare, in senso migliorativo o no, la prova mediante l'apposizione di qualche risposta non data o viceversa l'annullamento di qualche risposta correttamente fornita.

Una tale omissione comporta una palese violazione del principio di genuinità della prova e di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto la procedura in esame non garantisce la paternità della prova e, pertanto, lede la *par condicio* dei candidati.

Come dimostrato, l'utilizzo della busta contenente il modulo risposte previene i rischi connessi all'alterazione della prova e salvaguarda il principio di genuinità inteso come riferibilità assoluta dell'elaborato al suo autore.
Circa la dimostrabilità della violazione in esame, valgono le medesime regole - in tema di anticipazione della lesione e di regime di prova - autorevolmente stabilite dalla giurisprudenza in tema di violazione dell'anonimato.

Viceversa, negare una siffatta ricostruzione applicativa, come per il principio

La procedura concorsuale in oggetto, quindi, si è svolta in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e integrità delle prove di selezione ed è, pertanto, illegittima.

IV. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. per violazione del principio di parità di trattamento, nonché dell'art. 97 cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") disciplina all'art. 13, commi 1 e 3, il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata, "1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

... 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

... 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime".

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto però di come lo svolgimento delle prove presellettive non si sia svolto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13!

Seppure tale norma non faccia menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante dell'elaborato e quindi l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Pertanto, se si applica in maniera estensiva il DPR (tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota l'epoca odierna), la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non può che compromettere inevitabilmente la regolarità del concorso.

Tale norma, infatti, è stata ampiamente disattesa in quanto i candidati il giorno della prova presellettiva hanno potuto eludere i controlli, portando con sé cellulari e smartphone (come anche comprovato dalle riprese effettuate da uno dei concorrenti con il proprio cellulare).

Lo svolgimento delle prove deve, infatti, avvenire nel rispetto delle norme Costituzionali che garantiscono la correttezza delle stesse. E precisamente, degli artt.

ricorrenti, consistente nel superamento della seconda prova selettiva ai fini dell'espletamento del tirocinio teorico-pratico, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati ultimamente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28 febbraio 2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011; ma v. anche la recentissima Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2015 n. 2917).

Qualora, invece, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di convocazione degli odierni ricorrenti al tirocinio teorico-pratico sussiste l'interesse risarcitorio degli stessi.

Accertata l'illegitimità dell'esclusione, l'evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il tirocinio teorico-pratico, nonché l'elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4338; TAR Lazio Roma, sez. II, 18 febbraio 2013 n. 1749).

Un'organizzazione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – una prestazione migliore da parte degli odierni ricorrenti.

In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. A parere del Consiglio di Stato, "il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta *regolarità causale*" (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004 n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19 luglio 2012 n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30 agosto 2006 n. 572).

Considerato che i ricorrenti si sono collocati in posizione utile, e, se avessero fatto richiesta per l'accesso ai posti predisposti per la Regione Lombardia, oggi avrebbero superato la seconda prova, si tratta di fissare un criterio plausibile per valutare la chance di successo all'esito della prova, nell'ipotesi che si fosse svolta in modo più regolare e garantito.

Tale valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può essere demandata a un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'amministrazione debitrice dovrà proporre a favore dei ricorrenti creditori, la reintegrazione o il ristoro economico.

Sicché, per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà trovare

I ricorrenti, infatti, sono rimasti esclusi dall'accesso al tirocinio teorico-pratico che avrebbe permesso loro, non solo di vedersi assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro 1.450,00 lordi ma, soprattutto, di conseguire qualora superata la prova finale orale, un impiego altamente professionalizzante a tempo indeterminato. In considerazione del fatto che l'inizio dei tirocini è fissato per metà settembre, una misura cautelare di ammissione agli stessi adottata prima della data fissata per l'inizio delle attività di tirocinio rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire agli odiermi ricorrenti di non subire pregiudizi gravi ed irreparabili.

Tutto ciò premesso,

Voglia Codesto Ecc. mo Presidente della Repubblica

In via istruttoria ex art. 41 c.p.a.

disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami, voglia, inoltre,

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti al tirocinio teorico-pratico;

- **nel merito**, annullare gli atti impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e quindi riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi al tirocinio teorico-pratico, per le causali di cui in narrazione;

- **in subordine**, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa, accertata nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dagli attuali ricorrenti titolari di un interesse di natura pretensiva protetto in via principale all'ammissione al tirocinio, che ben può qualificarsi come risarcimento

in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva degli odiermi ricorrenti al tirocinio teorico pratico della selezione in esame in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.


Palermo - Roma, 5 agosto 2015.

Avv. Francesco Stallone

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fen

Avv. Claudia Caradonna



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Simona Fell, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 maggio 2014, ha notificato per conto dei Sigg.ri D'Amico Martina ed altri il suesposto atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale 34 di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 286 del registro cronologico, all' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 - ROMA, raccomandata A.R. n. ~~671774563-9~~

2) previa iscrizione al n. 287 del registro cronologico, all' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, 00186 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Avv. Simona Fell

3) previa iscrizione al n. 288 del registro cronologico, alla società Praxi s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via degli Ammiragli n. 91, 00136 - ROMA, consegnandone copia mediante servizio postale;

Avv. Simona Fell